



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e, in particolare l'art. 8;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n.1034, che ha istituito i Tribunali amministrativi regionali e successive modifiche;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68, concernente le modalità di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 133, in data 27 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, n. 34 del 5 maggio 2023, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a sei posti di Consigliere di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 ottobre 2023, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2024, di parziale modifica della predetta Commissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 settembre 2024, con il quale la Commissione esaminatrice è stata integrata con la nomina degli esperti per le lingue tedesco e spagnolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2024, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale di magistratura della Giustizia amministrativa, ivi indicate;

Visto il verbale n. 22,, del 16 settembre 2024, con il quale la Commissione esaminatrice del suddetto concorso, a conclusione dei lavori, sulla base dei punteggi attribuiti alle prove orali sostenute dai sette candidati convocati in pari data, ha formulato la graduatoria di merito;

Vista la nota prot. n. 39877, del 6 novembre 2024, con la quale il Segretario del Consiglio di Presidenza comunica che lo stesso Consiglio, nella seduta del 6 novembre 2024, in relazione al predetto concorso ha deliberato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'aumento del decimo, fissando la decorrenza della nomina a Consigliere di Stato del solo candidato collocato in settima posizione nella data di emanazione del d.P.R. di nomina e, comunque, non oltre il 30 dicembre 2024;

Viste le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 74 e n. 39, adottate rispettivamente nelle sedute del 22 novembre 2023 e 22 maggio 2024, recanti ricognizione dei posti vacanti del personale di magistratura del Consiglio di Stato;

Considerato che:

- la retrodatazione della nomina a Consigliere di Stato è prevista dall'art. 19 n. 3 della Legge n. 186 del 1982 per i vincitori del concorso bandito;

- alla data del 31 dicembre 2022 non risultava né vacante il posto in questione né sussistente l'autorizzazione alla copertura del posto;

- in difetto di disciplina specifica in relazione all'ipotesi di aumento del decimo trova applicazione la disciplina generale della decorrenza giuridica della nomina a far data dall'emanazione del relativo D.P.R.;

Evidenziato che la data della decorrenza giuridica per il settimo collocato utilemente in graduatoria, fruitore del deliberato aumento del decimo dei posti messi a concorso, non può essere successiva a quella che dovrà essere riconosciuta ai vincitori del concorso bandito successivamente al predetto aumento;

Ritenuto, pertanto - sussistendo sia l'attuale disponibilità del posto che la relativa copertura finanziaria, in virtù delle somme rinvenienti dall'approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale di magistratura della Giustizia amministrativa 2023/2025, di cui al d.P.C.M 14 maggio 2024 sopra indicato - di dare seguito alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e di avvalersi della facoltà contemplata dall'art. 8 del t.u. approvato con il d.P.R. n. 3/1957, conferendo, oltre al numero dei posti messi a concorso, anche il posto disponibile alla data di approvazione della graduatoria, in favore del solo candidato collocato in settima posizione, fissando la decorrenza della nomina alla data di emanazione del d.P.R. di nomina e, comunque, non oltre il 30 dicembre 2024;

DECRETA

I posti di Consigliere di Stato messi a concorso con il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 133, del 27 aprile 2023, vengono aumentati di un decimo e sono pertanto elevati da n. 6 a n. 7.

Per i primi sei vincitori la decorrenza della nomina a Consigliere di Stato è determinata ai sensi dell'art. 19 n. 3 della Legge n. 186 del 1982. Per il settimo vincitore la decorrenza della nomina a Consigliere di Stato è dalla data di emanazione del d.P.R. di nomina e, comunque, non oltre il 30 dicembre 2024.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza.